

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUTI, DI BENEDETTO, D'UVA, DI VITA, MANNINO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di costituzione di parte civile dello Stato e delle regioni nei procedimenti penali per reati di associazione mafiosa, nonché disposizioni per la destinazione delle somme derivanti dalle restituzioni e dal risarcimento del danno

Presentata il 22 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge costituisce un'importantissima innovazione normativa nella lotta contro la criminalità organizzata di tipo mafioso.

L'8 gennaio 2008 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nel corso della commemorazione di Beppe Alfano veniva annunciata l'iniziativa « Chiediamo i danni a Cosa Nostra », con la quale si voleva introdurre una norma, in seno alla legislazione siciliana, che obbligasse la costituzione di parte civile della regione Sicilia in tutti i processi di mafia e l'impiego di eventuali somme ottenute a seguito di tali processi per indennizzare i parenti delle vittime della mafia, finan-

ziare le Forze dell'ordine, istituire corsi di legalità nelle scuole, garantire l'accesso all'istruzione e i servizi essenziali nelle aree più degradate, riconvertire il territorio colpito da abusivismo edilizio e realizzare infrastrutture.

L'iniziativa riuscì a riscuotere ampio consenso nella popolazione e successivamente anche in seno all'assemblea regionale siciliana, tanto che nel novembre 2008 la proposta fu inserita all'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Attualmente, tuttavia, questa norma non trova riscontro nella legislazione

della maggior parte delle rimanenti regioni italiane e nella legislazione nazionale, nonostante si tratti di una norma di buonsenso, in quanto coloro che si macchiano di delitti di mafia arrecano un enorme danno d'immagine allo Stato e alle sue articolazioni territoriali, oltre a eventuali danni economico-finanziari, ma soprattutto contribuiscono ad alimentare un sistema che trova la propria ragion d'essere nel continuo tentativo di far collassare il buon funzionamento della

democrazia stessa, per sottometterla alla propria volontà criminogena. Oltre ai reati tipicamente di mafia sono aggiunti i reati di corruzione, essendo questa considerata il braccio esecutivo della criminalità.

Allo stesso tempo, questa proposta di legge assicurerà entrate sia per il bilancio dello Stato sia per i bilanci delle regioni, che dovranno poi essere impiegati secondo specifiche destinazioni individuate dalla stessa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione di parte civile).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Lo Stato si costituisce parte civile in tutti i processi per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e 320 del medesimo codice. In tutti gli altri casi si procede a norma del comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1991, n. 3.

1-ter. Le regioni si costituiscono parte civile in tutti i processi per i reati di cui al comma 1-*bis* commessi anche solo in parte all'interno del loro territorio. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai sensi della presente disposizione ».

ART. 2.

(Diritti e facoltà dello Stato, degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato).

1. All'articolo 91 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* Allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

è riconosciuta la qualità di persona offesa dal reato nei procedimenti per tutti i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Diritti e facoltà dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato ».

ART. 3.

(Decreto che dispone il giudizio).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I decreti che dispongono il giudizio o i decreti di citazione a giudizio contenenti imputazioni per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e 320 del medesimo codice penale, sono trasmessi all'Avvocatura dello Stato, che informa gli uffici regionali competenti ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e della legge 3 gennaio 1991, n. 3 ».

ART. 4.

(Destinazione delle risorse).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per i danni causati dalla criminalità organizzata di tipo mafioso, nel quale confluiscono gli importi delle retribuzioni e dei risarci-

menti derivanti allo Stato dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate annualmente, tramite decreto del Ministro dell'interno:

a) nella misura di un quinto, all'acquisto di impianti, armamenti, attrezzature e automezzi di cui al capitolo di spesa 7456 del bilancio del Ministero dell'interno;

b) nella misura di un quinto, al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

c) nella misura di un quinto, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) nella misura di un quinto, al Fondo per l'attuazione dell'istruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni, per piani di recupero finalizzati a far conseguire agli studenti i livelli di apprendimento e a prevenire le ripetenze e gli abbandoni, di cui ai capitoli di spesa 1516 e 1520 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) nella misura di un quinto, al Fondo per il finanziamento dei servizi pubblici di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, di cui al capitolo di spesa 1351 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le regioni destinano le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, agli enti locali del proprio territorio per i fini di cui agli articoli 99 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e al finanziamento delle opere per contrastare, il dissesto idrogeologico.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai sensi del comma 2.

ART. 5.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, nei limiti e nel rispetto dei termini processuali previsti per la costituzione di parte civile.

PAGINA BIANCA



17PDL0049370